COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 56 del Reg. Data 08-07-2021

Oggetto: Incarico Avv. Marco Bottacchiari per richiesta proroga adempimenti sentenza TAR Emilia Romagna - Comune di Fiuminata c/Eredi Mannelli.

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese diluglio alle ore 16:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	**SINDACO**	**P**
GRANDONI ILENIA	**VICESINDACO**	**P**
STELLA PAOLO	**ASSESSORE**	**P**

==========

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: Incarico Avv. Marco Bottacchiari per richiesta proroga adempimenti sentenza TAR Emilia Romagna - Comune di Fiuminata c/Eredi Mannelli.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con sentenza n. 226/2015 della Corte d'Appello di Bologna – Sezione III civile, adottata in data 20 gennaio – 5 febbraio 2015 e resa in riassunzione nel giudizio n. 1684/2013 RG, introdotto dai ricorrenti Tommaso Mannelli, Lorella Mannelli, Paola Mannelli e Claudia Mannelli – giusta Sentenza Corte di Cassazione n. 9630.13, il Comune di Fiuminata è stato condannato a pagare ai predetti ricorrenti un indennizzo ex art. 936 C.C. oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché tutte le spese legali per un importo pari a € 249.298,15;

che la suddetta sentenza è passata in giudicato dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 449/2020 depositata in data 14/01/2020, ha rigettato il ricorso del Comune contro tale sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 226/2015;

con sentenza n. 561/21, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo per l'esecuzione di giudicato civile promanante da Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 226/15, in tema di rideterminazione indennità ex art. 936 cod. proc. Civ. e condanna al pagamento con accessori di legge, il TAR dell'Emilia Romagna – Sez. II – Bologna ha ritenuto fondato il gravame de quo ordinando al Comune di Fiuminata di adempiere al pagamento dell'importo indicato in sentenza **"entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della suddetta sentenza, procedendo contestualmente alla nomina del Commissario ad acta, in persona del Prefetto – Resp.le UTG di Macerata, con facoltà di delega a funzionario"**;

Rilevato che i suddetti ricorrenti hanno notificato in data 10.6.2021 alla Prefettura di Macerata e a questo Comune il provvedimento del TAR dell'Emilia Romagna n. 561/21;

Considerato che a seguito degli incontri intercorsi tra questa amministrazione e le parti ricorrenti, anche dinanzi al Prefetto di Macerata, si è addivenuti ad una soluzione bonaria della vicenda, accettando il pagamento della somma dovuta da parte di questa amministrazione , con una riduzione del 10% della sorte capitale sull'importo totale dovuto dal Comune di Fiuminata a seguito della sentenza del TAR Emilia Romagna del 9.6.2021 n. 561/21;

RILEVATO che, alla luce del perfezionamento del predetto accordo, si rende necessaria una conseguente proroga dei termini fissati dal TAR dell'Emilia Romagna per permettere l'esatto adempimento, mediante la presentazione di apposita istanza al predetto organo giurisdizionale con contestuale costituzione del Comune nel giudizio di ottemperanza nella sentenza in questione (sentenza n. 561/2021);

DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere ad affidare ad un professionista esterno l'incarico legale relativo alla presentazione dell'istanza di proroga di cui trattasi nonché conferire al medesimo legale il mandato per la tutela del Comune negli adempimenti conseguenti, non essendo presenti idonee professionalità all'interno dell'ente;

RITENUTO che il conferimento del singolo incarico legale episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice degli appalti in materia di procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento diretto dell'incarico all'Avv. Marco Bottacchiari del Foro di Macerata con studio legale in Castelraimondo in Corso Italia n. 102;

VISTA l'offerta presentata dal suddetto legale per lo svolgimento dell'incarico in questione, dalla quale risulta un compenso pari a € 435,34 Iva e cap compresi;

Considerata l'offerta presentata dall'Avv. Marco Bottacchiari congrua sulla base delle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto-legislativo 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio amministrativo e Responsabile servizio finanziario

Con voti unanimi resi dai presenti in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare le premesse alla narrativa che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) Di conferire all'Avv. Marco Bottacchiari del Foro di Macerata, l'incarico legale per la presentazione dell'istanza di proroga al TAR dell'Emilia Romagna dei termini ad ottemperare da parte del Comune di Fiuminata di cui alla sentenza n. 561/2021 in una misura congrua ai fini dell'esecuzione dell'accordo raggiunto di cui in premessa nonché il mandato per la tutela del Comune negli adempimenti conseguenti;

3) Di demandare al Sindaco, o suo sostituto legale, il rilascio della procura speciale per la costituzione nel giudizio promosso, conferendo al legale apposito mandato per la tutela delle ragioni dell'ente;

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area amministrativa a porre in essere tutti i provvedimenti di competenza necessari a dare piena e completa attuazione alla presente delibera, ivi compreso l'impegno di spesa di € 435,34 (IVA e CP compreso) come per legge;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al legale destinatario dell'incarico;

6) Di dichiarare, con successiva favorevole unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di affidare l'incarico al legale e porre in

condizione il Responsabile dell'area amministrativa di attuare tutti gli adempimenti di competenza.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 08-07-2021 Il Responsabile del servizio
F.to **Ferioli Stefano**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 08-07-2021 Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Felicioli Vincenzo	F.to MONTARULI ANGELO

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziativa oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 4037.

Lì 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferioli Stefano

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferioli Stefano

==========

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 22-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferioli Stefano